

Statuto del "Tribunale internazionale per il perseguimento delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia dal 1991"

Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 827 (1993)
del 25 maggio 1993

Art. 1 - Competenza del Tribunale internazionale

Il Tribunale internazionale potrà perseguire le persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia dal 1991, secondo quanto previsto dal presente statuto.

Art. 2 - Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949

Il Tribunale internazionale potrà perseguire le persone che hanno commesso o che hanno ordinato di commettere gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in particolare i seguenti atti contro persone o proprietà protette dalle norme della rispettiva Convenzione di Ginevra: a) omicidio volontario; b) tortura o trattamento inumano, compresi esperimenti biologici; c) causazione volontaria di gravi sofferenze o serie offese all'integrità fisica o alla salute; d) estesa distruzione e appropriazione di proprietà, non giustificata da necessità militari e realizzata illegalmente e senza il consenso dell'interessato; e) arruolamento coatto di prigionieri di guerra o di civili nelle forze della potenza ostile; f) negazione volontaria a prigionieri di guerra o a civili del diritto ad un equo e regolare processo; g) presa di civili come ostaggi.

Art. 3 - Violazioni delle leggi e consuetudini di guerra

Il Tribunale internazionale potrà perseguire le persone che abbiano violato le leggi o le consuetudini di guerra. Tali violazioni includono i seguenti comportamenti – senza peraltro limitarsi ad essi soltanto –: a) impiego di armi chimiche o di altre armi predisposte per causare sofferenze non necessarie; b) distruzione immotivata di città, paesi o villaggi o devastazione non giustificata da esigenze belliche; c) attacco o bombardamento, con qualsiasi mezzo, di paesi, villaggi, abitazioni o edifici privi di difesa; d) confisca, distruzione o danneggiamento volontario di istituti dedicati al culto, all'assistenza, all'educazione, alle arti o alle scienze, di monumenti storici e opere d'arte o di scienza; e) saccheggio di proprietà pubbliche o private.

Art. 4 - Genocidio

1. Il Tribunale internazionale potrà perseguire le persone che abbiano commesso genocidio, così come definito nel paragrafo 2 di questo articolo o che abbiano commesso altri atti elencati nel paragrafo 3 di questo stesso articolo.

2. I seguenti atti sono considerati atti di genocidio quando siano commessi con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale: a) uccidere

membri del gruppo; b) cagionare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo; c) infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita preordinate a causare la sua distruzione fisica, parziale o totale; d) imporre misure intese a impedire le nascite all'interno del gruppo; e) trasferire forzatamente bambini appartenenti al gruppo presso un altro gruppo. 3. Le seguenti condotte saranno punite: a) genocidio; b) cospirazione finalizzata a commettere genocidio; c) diretto e pubblico incitamento a commettere genocidio; d) tentativo di genocidio; e) complicità in genocidio.

Art. 5 - *Crimini contro l'umanità*

Il Tribunale internazionale potrà perseguire le persone responsabili dei seguenti crimini quando siano commessi in conflitti armati, di carattere internazionale o interno, e diretti contro la popolazione civile: a) omicidio; b) sterminio; c) riduzione in schiavitù; d) deportazione; e) detenzione; f) tortura; g) stupro; h) persecuzione su basi politiche, razziali, religiose; i) altri atti contrari al senso di umanità.

Art. 6 - *Giurisdizione personale*

Il Tribunale internazionale avrà giurisdizione sulle persone fisiche secondo le norme del presente Statuto.

Art. 7. - *Responsabilità penale personale*

1. La persona che abbia progettato, istigato, ordinato, commesso o in qualunque modo abbia aiutato a progettare, preparare o eseguire un crimine di cui agli articoli da 2 a 5 del presente statuto, sarà individualmente responsabile di quel crimine.

2. La posizione ufficiale della persona accusata, sia esso capo di Stato o di governo o funzionario governativo responsabile, non sottrae tale persona alla responsabilità penale né può mitigare la pena.

3. Il fatto che taluno degli atti di cui agli articoli 2-5 del presente Statuto siano stati commessi da persona gerarchicamente subordinata non esclude la responsabilità penale del superiore se egli sapeva o aveva modo di sapere che il subordinato stava per commettere quell'atto o lo aveva commesso e il superiore non ha preso le necessarie e ragionevoli misure per impedire tali atti o punirne l'autore.

4. Il fatto che la persona accusata abbia agito in esecuzione di un ordine del governo o di un superiore non sottrae l'agente alla responsabilità penale, ma può essere considerato motivo di riduzione della pena se il Tribunale internazionale ritiene che così richieda l'equità.

Art. 8 - *Giurisdizione territoriale e temporale*

La giurisdizione territoriale del Tribunale internazionale si estende al territorio dell'ex Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, comprendendo la superficie terrestre, il mare territoriale e lo spazio aereo. La giurisdizione temporale del Tribunale internazionale copre il periodo a partire dal 1 gennaio 1991.

Art. 9 - *Giurisdizioni concorrenti*

1. Il Tribunale internazionale e le corti nazionali hanno giurisdizione concorrente per giudicare le persone accusate di gravi violazioni al diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia dal 1 gennaio 1991.

2. La giurisdizione del Tribunale internazionale prevale su quella dei tribunali nazionali. Ad ogni fase del procedimento, il Tribunale internazionale può richiedere formalmente ai tribunali nazionali di deferire il caso alla sua giurisdizione, secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento di procedura dello stesso Tribunale internazionale.

Art. 10 - *Ne bis in idem*

1. Nessuno potrà essere processato davanti ad un tribunale nazionale per atti che costituiscono grave violazione del diritto internazionale umanitario secondo il presente Statuto per i quali sia già stato processato dal Tribunale internazionale.

2. Una persona che sia stata giudicata da un tribunale nazionale per atti che costituiscono grave violazione del diritto internazionale umanitario potrà essere successivamente giudicata dal Tribunale internazionale soltanto se: a) l'atto per il quale la persona è stata giudicata è stato considerato quale reato co-

mune; ovvero b) il procedimento posto in essere dalla corte nazionale non è stato né imparziale né indipendente, essendo finalizzato a sottrarre l'accusato dalla sua responsabilità penale internazionale o se il caso non è stato giudicato con adeguata diligenza.

3. Nel determinare la pena da imporre alla persona dichiarata colpevole di un crimine secondo il presente Statuto, il Tribunale internazionale terrà conto della quantità di pena che la persona che sia già stata condannata per lo stesso fatto da un tribunale nazionale abbia già scontato.

Art. 11 - Organizzazione del Tribunale internazionale

Il Tribunale internazionale è formato dai seguenti organi: a) le camere, comprendenti due camere di primo grado e una d'appello; b) il procuratore; c) un ufficio di cancelleria, a servizio delle camere e del procuratore.

Art. 12 - Composizione delle camere

Le camere sono composte di undici giudici indipendenti, ciascuno proveniente da un diverso Stato, che avranno le seguenti funzioni: a) tre giudici siederanno in ciascuna delle camere di primo grado; b) cinque giudici comporranno la camera d'appello.

Art. 13 - Requisiti ed elezione dei giudici

1. I giudici saranno personalità di alta moralità, imparzialità e integrità in possesso delle qualifiche richieste nei rispettivi paesi per la nomina alle più alte cariche giudiziarie. Nella complessiva composizione delle camere deve essere prestata la dovuta attenzione all'esperienza dei giudici nel campo del diritto penale e del diritto internazionale, compreso il diritto umanitario e il diritto dei diritti umani.

2. I giudici del Tribunale internazionale saranno eletti dall'Assemblea generale sulla base di una lista formata dal Consiglio di Sicurezza con le seguenti modalità: a) il Segretario generale invita gli Stati membri dell'Onu e gli Stati non membri che mantengono missioni permanenti di osservatori presso le sedi principali dell'Onu a fornire dei nominativi per diventare giudici del Tribunale internazionale; b) entro sessanta giorni dalla data dell'invito del Segretario generale, ogni Stato può nominare fino a due candidati aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 2, ciascuno di nazionalità diversa; c) il Segretario generale sottoporrà i nominativi ricevuti al Consiglio di Sicurezza. Da questi nominativi il Consiglio di Sicurezza trarrà una lista di non meno di 22 e non più di 33 candidati, facendo attenzione a che siano adeguatamente rappresentati i principali sistemi di diritto del mondo; d) il Presidente del Consiglio di Sicurezza trasmette la lista dei candidati al Presidente dell'Assemblea generale. Da questa lista l'Assemblea elegge gli undici giudici del Tribunale internazionale. Saranno dichiarati eletti i candidati che riceveranno la maggioranza assoluta dei voti degli Stati membri delle Nazioni Unite e degli Stati non membri che mantengono missioni permanenti di osservatori presso le sedi principali dell'Onu. Qualora due candidati della stessa nazionalità ottengano la maggioranza richiesta, sarà considerato eletto quello che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

3. Nel caso in cui uno dei giudici lasci il suo posto vacante, il Segretario generale, previo consultazioni con i presidenti del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea generale, designerà una persona avente le caratteristiche di cui al precedente paragrafo 1 fino al compimento del termine fissato per l'ufficio considerato.

4. I giudici sono eletti per un periodo di quattro anni. I termini e le condizioni della carica sono gli stessi dei giudici della Corte internazionale di giustizia. Possono essere rieletti.

Art. 14 - Funzionari e membri delle camere

1. I giudici del Tribunale internazionale eleggono un Presidente.

2. Il Presidente del Tribunale internazionale sarà membro della camera d'appello e presiederà la procedura.

3. Dopo essersi consultato con i giudici del Tribunale internazionale, il Presidente assegnerà i giudici alla camera d'appello e a quelle di primo grado. Ogni giudice può adempiere la sua funzione solo nella camera a cui è assegnato.

4. I giudici di ciascuna camera di primo grado eleggono un giudice presidente che condurrà tutti i procedimenti presso la camera nel suo complesso.

Art. 15 - Norme di procedura e sulle prove

I giudici del Tribunale internazionale adotteranno regole di procedura e sulle prove per la conduzione della fase pre-dibattimentale dei procedimenti, processo e appello, ammissione delle prove, protezione delle vittime e dei testimoni e per ogni altro argomento rilevante.

Art. 16 - Il procuratore

1. Il procuratore è il responsabile delle indagini e dell'accusa durante il processo delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia dal 1 gennaio 1991.

2. Il procuratore agirà in modo indipendente come organo separato del Tribunale internazionale. Non ricercherà né riceverà istruzioni da alcun governo o da qualunque altra fonte.

3. L'ufficio del procuratore è composto dal procuratore e da uno staff di personale qualificato adeguato alle necessità.

4. Il procuratore è nominato dal Consiglio di Sicurezza su proposta del Segretario generale. Il procuratore deve essere persona di elevato livello e deve possedere il più alto grado di competenza e esperienza nella conduzione delle indagini e nel perseguimento nei procedimenti penali. Il procuratore resta in carica per quattro anni e può essere rieletto. I limiti e le condizioni della carica di procuratore sono quelli del Sottosegretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 17 - Cancelleria

1. Alla cancelleria spetta la funzione di amministrare ed assistere il Tribunale internazionale.

2. La cancelleria è formata da un cancelliere e dall'altro personale che potrà eventualmente essere necessario.

3. Il cancelliere viene nominato dal Segretario generale, previa consultazione con il Presidente del Tribunale internazionale. Il cancelliere resta in carica per quattro anni e può essere rieletto. I termini e le condizioni di servizio sono quelli di un assistente Segretario generale delle Nazioni Unite.

4. Il personale della cancelleria viene nominato dal Segretario generale su raccomandazione del cancelliere.

Art. 18 - Indagini e redazione dell'atto d'accusa

1. Il procuratore inizierà le indagini d'ufficio o sulla base di informazioni ottenute da qualunque fonte, in particolare da governi, organi delle Nazioni Unite, organizzazioni intergovernative e nongovernative. Il procuratore controlla le informazioni ricevute o ottenute e decide se costituiscono base sufficiente per procedere.

2. Il procuratore può interrogare sospetti, vittime e testimoni, per raccogliere le prove e condurre indagini sul posto. Nell'adempire queste funzioni, il procuratore può, se risulta opportuno, richiedere l'assistenza delle autorità statali interessate.

3. Se ne fa richiesta, il sospettato avrà il diritto di farsi assistere da un avvocato di sua fiducia; ciò comprende il diritto di godere dell'assistenza legale gratuita in tutti i casi in cui manchi dei mezzi per pagare e di avere la necessaria traduzione in una lingua da lui parlata e compresa.

4. Una volta riconosciuto in via preliminare che un'ipotesi di reato sussiste, il procuratore formerà l'accusa che conterrà una concisa ricostruzione dei fatti e l'indicazione del reato o dei reati di cui l'imputato è accusato in base allo Statuto. L'accusa sarà trasmessa ad un giudice della camera di primo grado.

Art. 19 - Riesame dell'atto d'accusa

1. Il giudice della camera di primo grado a cui è stato trasmesso l'atto d'accusa lo sottopone ad esame. Detto giudice, se ritiene che sia stata accertata dal procuratore la sussistenza di elementi sufficienti per procedere, conferma l'atto d'accusa. In caso contrario l'atto viene rigettato.

2. Una volta confermato l'atto d'accusa, il giudice può, su richiesta del procuratore, emanare tutti i provvedimenti di arresto, detenzione, consegna e trasferimento di persone e ogni altro provvedimento sia richiesto ai fini del giudizio.

Art. 20 - Inizio e svolgimento del processo

1. La camera di primo grado assicurerà che il processo sia condotto in modo equo e in tempi rapidi e che siano rispettate le regole di procedura e di formazione delle prove, con il pieno rispetto dei diritti dell'imputato e il dovuto riguardo alla protezione delle vittime e dei testimoni.

2. La persona contro cui l'accusa formulata dal procuratore è stata confermata dal giudice, sarà, su ordine o mandato di cattura del Tribunale internazionale, posta in custodia cautelare, informata immediatamente delle accuse mosse nei suoi confronti e tradotta avanti al Tribunale internazionale.

3. La camera di primo grado provvederà a leggere l'accusa, verificare che tutti i diritti dell'imputato siano stati rispettati, verificare che l'accusato comprenda le accuse e dare istruzioni all'accusato per la presentazione della difesa. La camera fissa quindi la data del giudizio.

4. Le sedute sono pubbliche a meno che la camera di primo grado non decida di procedere a porte chiuse, secondo quanto dispongono le norme di procedura.

Art. 21 - Diritti dell'imputato

1. Ogni persona è uguale davanti al Tribunale internazionale.

2. Nella fase di determinazione dei capi d'accusa nei suoi confronti, l'imputato ha diritto ad un'equa e pubblica udienza, secondo quanto dispone l'art. 22 dello Statuto.

3. L'accusato è presunto innocente finché non è provata la sua colpa, in accordo con le previsioni del presente Statuto.

4. Nella determinazione delle imputazioni secondo il presente Statuto, l'accusato avrà diritto, in piena eguaglianza, alle seguenti garanzie minime: a) essere prontamente e dettagliatamente informato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e del motivo delle imputazioni rivoltegli; b) disporre di un periodo di tempo e di facilitazioni adeguate per predisporre la propria difesa e comunicare con un avvocato di propria fiducia; c) essere giudicato senza ritardi inutili; d) non essere giudicato in contumacia e potersi difendere di persona o attraverso un legale di sua scelta; essere informato, nel caso in cui non goda di assistenza legale, dei suoi diritti; godere della difesa d'ufficio in tutti i casi in cui lo richieda l'interesse della giustizia e gratuitamente qualora non disponga di mezzi sufficienti per il pagamento; e) esaminare i testimoni a suo carico e poter iscrivere ed escutere testimoni a discarico alle stesse condizioni di quelli dell'accusa; f) godere dell'assistenza gratuita di un interprete se non comprende o non parla la lingua usata dal Tribunale internazionale; g) non essere costretto a testimoniare contro di sé o a confessare la propria responsabilità.

Art. 22 - Tutela delle vittime e dei testimoni

Il Tribunale internazionale provvederà nel suo codice di procedura alla protezione delle vittime e dei testimoni. Tali misure di protezione comprenderanno, tra l'altro, udienze a porte chiuse e la tutela dell'identità delle vittime.

Art. 23 - Sentenza

1. La camera di primo grado pronuncerà i giudizi e imporrà sentenze e sanzioni in capo alle persone condannate per gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.

2. Il giudizio sarà pronunciato dai giudici della camera di primo grado a maggioranza e sarà letto pubblicamente. Esso sarà accompagnato dalla motivazione scritta, in cui potranno essere inserite le opinioni difformi o dissenzienti.

Art. 24 - Le pene

1. La pena imposta dalla camera di primo grado potrà essere solo di tipo detentivo. Nel determinare la durata della detenzione la camera di primo grado ricorrerà alla pratica generale riguardante le condanne a pena detentiva pronunciate dalle corti dell'ex Jugoslavia.

2. Nel pronunciare le sentenze, la camera di primo grado dovrebbe tenere conto di fattori quali la gravità del fatto e le circostanze soggettive del condannato.

3. Oltre alla pena detentiva, la camera di primo grado può ordinare la restituzione ai legittimi proprietari delle proprietà e dei proventi ricavati attraverso la condotta penale, inclusi quelli fatti propri con l'uso della violenza.

Art. 25 - Procedimento di appello

1. La camera d'appello è competente a conoscere gli appelli presentati da persone condannate dalla camera di primo grado o presentati dal procuratore nei seguenti casi: a) errore o violazione di legge che rende illegittima la decisione; b) errore di fatto che abbia cagionato una sentenza errata.

2. La camera d'appello può confermare la decisione presa dalla camera di primo grado, oppure riformarla o sottoporla a riesame.

Art. 26 - Procedimento di revisione

Quando sia stato scoperto un fatto nuovo, sconosciuto al tempo del procedimento davanti alla camera di primo grado o alla camera d'appello e che poteva essere un fattore decisivo nella formazione della decisione, la persona condannata o il procuratore possono sottomettere al Tribunale internazionale un'istanza di revisione del giudizio.

Art. 27 - Esecuzione delle pene

La detenzione sarà scontata in uno Stato indicato dal Tribunale internazionale su una lista di Stati che abbiano segnalato al Consiglio di Sicurezza la disponibilità ad accogliere le persone condannate. Tale detenzione si svolgerà secondo quanto prevedono le norme in materia dello Stato interessato, sotto la supervisione del Tribunale internazionale.

Art. 28 - Grazia e commutazione della pena

Se, in base alla legge dello Stato in cui la pena viene scontata, la persona detenuta può godere di una grazia o della commutazione della pena, lo Stato interessato notificherà la circostanza al Tribunale internazionale. Il presidente del Tribunale internazionale, consultandosi con i giudici, deciderà in merito tenendo presenti gli interessi della giustizia e sulla base dei principi generali del diritto.

Art. 29 - Cooperazione e assistenza giudiziaria

1. Gli Stati coopereranno con il Tribunale internazionale nelle indagini e nella azione penale sulla persona accusata di gravi violazioni al diritto internazionale umanitario.

2. Gli Stati daranno corso senza inutili ritardi ad ogni richiesta di assistenza o ordinanza emessa da una camera di primo grado, compreso, tra l'altro: a) identificazione e localizzazione di persone; b) raccolta di testimonianze e di prove; c) servizio di documentazione; d) arresto o detenzione di persone; e) consegna o trasferimento dell'accusato avanti al Tribunale internazionale.

Art. 30 - Status, privilegi, immunità

1. Al Tribunale internazionale, ai giudici, al procuratore e ai suoi collaboratori, al cancelliere e al suo staff si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui privilegi e le immunità del 13 febbraio 1946.

2. I giudici, il procuratore e il cancelliere godranno dei privilegi e immunità, esenzioni e facilitazioni previste per il corpo diplomatico, in accordo con il diritto internazionale.

3. Il personale del Procuratore e del cancelliere godono dei privilegi e delle immunità accordati ai funzionari delle Nazioni Unite in base agli articoli V e VII della Convenzione alla quale si fa riferimento al paragrafo 1 di questo articolo.

4. Altre persone, compresi gli imputati, di cui si richiede la presenza presso la sede del Tribunale internazionale godono del trattamento che si renda necessario ai fini del regolare funzionamento del Tribunale internazionale.

Art. 31 - Sede

Il Tribunale internazionale avrà sede all'Aja.

Art. 32 - Spese

Le spese del Tribunale internazionale sono a carico del bilancio ordinario delle Nazioni Unite, secondo l'art. 17 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. 33 - *Lingue di lavoro*

Le lingue di lavoro del Tribunale internazionale sono l'inglese e il francese.

Art. 34 - *Rapporto annuale*

Il presidente del Tribunale internazionale sottoporrà al Consiglio di Sicurezza e all'Assemblea generale un rapporto annuale sul Tribunale internazionale. ■

